

Il giudice dà torto al Garante Via da Google l'articolo sulla prof

La decisione: l'interesse pubblico c'era nel 2010, ma va verificato nel tempo

MILANO «Una "raccomandata" di Bersani all'Autorità Garante per l'Energia e il Gas» (AEEG): a prescindere dal loro carattere diffamatorio o meno, i medesimi dati personali, che magari nel 2010 ben potevano essere lecitamente trattati dai mezzi di informazione nel nome di un prevalente «interesse pubblico», possono poi perdere quel pure astrattamente configurabile interesse pubblico se, circolando sul web a distanza di tempo, «risultano non aggiornati, non pertinenti, non completi», e dunque tali da non prevalere più su un diritto non tanto all'oblio

quanto al «ridimensionamento della propria visibilità telematica». Su questa scorta il Tribunale civile di Milano annulla il rigetto opposto dal Garante della Privacy a una richiesta della professoressa di economia Valeria Termini (componente dell'AEEG), e ordina a Google di deindicizzare (cioè di non far più trovare come risultato del motore di ricerca) una pagina web del blog di Piero Iannelli: quella nella quale permane un articolo de *Il Giornale* dell'8 dicembre 2010 («L'energia? Un affare di famiglia. Vince la raccomandata di Bersani») nonostante il quotidiano, dopo appena un mese in una transazione da 22.000 euro, l'avesse rimosso dal proprio archivio.

Poiché Google lo evidenzia sul blog come sesto risultato di ricerca, Termini con i legali Caterina Flick e Nadia Martini ne ha chiesto la rimozione a Google, che l'ha rifiutata in assenza di contenuti diffamatori; al Garante della Privacy, che l'ha rifiutata ritenendo sussistente un interesse pubblico; e al Tribunale, che invece ieri le ha dato ragione. La giudice Martina Flamini premette che i motori di ricerca «svolgono un ruolo decisivo nella diffusione globale dei dati» e «contribuiscono a rendere più effettivo il diritto all'informazione», ma lo fanno fornendo

«informazioni assai più invasive di quelle fornite dai siti sorgente», il che «giustifica la maggiore protezione (accordata nel 2014 dalla sentenza Costeja della Corte di Giustizia dell'Unione europea) al diritto all'identità personale», qui declinato nel «diritto alla *dis-associazione* del proprio nome da un risultato di ricerca, il diritto di non essere trovato online». E poiché tra i parametri per la rimozione la Corte Ue «indica il tempo e il ruolo ricoperto nella vita pubblica», nel caso concreto la giudice ravvisa che i dati personali di Termini «non risultino più aggiornati, pertinenti e completi». Perché no? Perché «le opinioni degli economisti Perotti e Boldrin», citate dall'articolo del 2010 in quanto critiche verso la regolarità del concorso

Manager di Stato

La richiesta di «oscurare» il blog che rilanciava un articolo rimosso da un giornale

universitario vinto nel 2009 da Termini, «sono rimaste del tutto isolate e non è seguito alcun accertamento idoneo a corroborare i dubbi»; Termini «ha provato di avere specifica e riconosciuta esperienza» nell'economia della politica energetica; «continua a far parte dell'AEEG senza che, nei 6 anni, ne siano stati posti in dubbio i requisiti»; la raccomandazione era «riferita come mera opinione personale del giornalista, priva di precisi supporti»; e il quotidiano stesso aveva cancellato l'articolo dal proprio archivio.

Luigi Ferrarella

lferrarella@corriere.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vicenda



● Valeria Termini (foto), professoressa, dal 2011 componente dell'Autorità garante per l'energia e il gas, aveva chiesto la rimozione da Google di una pagina web ritenuta diffamante

● Il Garante della privacy ha rigettato la richiesta. Il Tribunale di Milano ha invece ordinato a Google di deindicizzare la pagina